



**COMUNE DI MONTOGGIO**  
Città Metropolitana di Genova

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N.18 DEL 30-12-2023**

**Oggetto: Divieto assoluto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio di qualsiasi tipologia sul territorio comunale dalle ore 8:00 del giorno 31 dicembre 2023 alle ore 24:00 del giorno 01 gennaio 2024**

**Prot. n. 7660**

**Montoggio, 30/12/2023**

**OGGETTO: Divieto assoluto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio di qualsiasi tipologia sul territorio comunale dalle ore 8:00 del giorno 31 dicembre 2023 alle ore 24:00 del giorno 01 gennaio 2024**

**IL SINDACO**

Premesso che:

- è diffusa la consuetudine di celebrare le festività di fine anno, oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo può risultare pericoloso;
- esiste un oggettivo pericolo - anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico - in quanto si tratta di materiali esplosivi che possono provocare danni fisici, talvolta di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- si possono determinare conseguenze negative anche a carico degli animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, comporta frequentemente la perdita dell'orientamento, esponendoli anche al rischio di smarrimento e/o investimento;
- lo sparo e il lancio dei predetti fuochi d'artificio viene effettuato molte volte da minori, i

quali utilizzano detti materiali esplosivi con imperizia tale da rappresentare un pericolo reale e concreto per sé stessi e per le persone e cose che si trovano nel posto dove avvengono gli spari;

- tale condotta è sempre stata causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di cittadini, soprattutto a causa dell'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

- sempre di più, la società civile sta acquistando consapevolezza di limitare il più possibile rumori molesti, nonché l'incremento di emissioni di inquinanti nell'ambiente soprattutto per le categorie di soggetti particolarmente fragili come bambini ed anziani, nonché gli animali domestici e coloro i quali possono subire conseguenze negative dovute al citato utilizzo improprio;

Vista la nota della Prefettura di Genova UTG di cui al numero 89404 del 19.12.2023;

Ritenuto pertanto opportuno:

- promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini, degli animali e del patrimonio comunale in generale;

- limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le aree private, vie e piazze ove si trovino delle persone e degli animali detenuti o randagi;

- disporre il divieto di utilizzo di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile ed esplosivo di cui sia oggettivamente implicita la potenziale pericolosità dalle ore 8:00 del giorno 31 dicembre 2023 alle ore 24:00 del giorno 1 gennaio 2024;

#### VISTI

- il T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge n. 289 del 24 novembre 1981;

- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

- la legge 18 aprile 2017, n. 48;

- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l'Amministrazione Generale prot. n. 557 del 7/11/2019 e successivi indirizzi applicativi;

- gli artt. 50, comma 5, e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

per i motivi evidenziati in premessa

#### ORDINA

**il divieto assoluto di usare e far esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere, ancorché di libera vendita, dalle ore 8:00 del giorno 31 dicembre 2023 alle ore 24:00 del giorno 1 gennaio 2024:**

- **in tutte le aree private;**

- **su tutte le strade, piazze, parchi e luoghi pubblici comunque denominati.**

#### DISPONE CHE

Sia fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza.

Il Servizio di Polizia Locale e tutti gli altri Agenti della forza pubblica siano incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Le violazioni a quanto sopra stabilito, siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, se illegittimamente posseduti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui gli articoli 13 e 20 della Legge

689/1981. Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

### **DISPONE INOLTRE**

- che il provvedimento sia esecutivo dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale dell';
- che la presente Ordinanza venga resa nota alla Cittadinanza in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati mediante pubblici avvisi:
  - pubblicazione sul sito Web del Comune di Montoggio;

### **AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento, chiunque può proporre ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui al D.Lgs 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione dell'atto impugnato.

**Il Sindaco**

*Faustino Mauro Fantoni*

